

R.D. 16 marzo 1942, n. 267. — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, [dell'amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa

Copyright © Esselibri S.p.A.

Copyright © Esselibri S.p.A.

R.D. 16 marzo 1942, n. 267. — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, [dell'amministrazione controllata] (1) e della liquidazione coatta amministrativa (2)

(1) Tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel r.d. 16-3-1942, n. 267 sono soppressi ex art. 147, c. 2, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(2) Le modifiche apportate dal d.lgs. 12-9-2007, n. 169 entrano in vigore il 1-1-2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti a tale data, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente a tale data, ad eccezione degli artt. 107 e 214 applicabili anche alle procedure concorsuali pendenti al 1-1-2008 e delle disposizioni del Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II applicabili alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (16-7-2006), pendenti o chiuse alla data del 1-1-2008.

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1) — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici (2).

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base

della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Art. sostituito prima ex art. 1, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*) e successivamente ex art. 1, c. 1, d.lgs. 12-9-2007, n. 169 (*Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80*). Il testo precedente così disponeva: «1. *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.*

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento».

(2) Art. 2221 c.c. (*Fallimento e concordato preventivo*). — Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento. — La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga (1).

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

(1) Art. 2545terdecies c.c. (*Insolvenza*). — In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e amministrazione controllata] (1). — Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] (1), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'articolo 195.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge] (2).

(1) Tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel r.d. 16-3-1942, n. 267 sono soppressi ex art. 147, c. 2, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(2) Comma soppresso ex art. 2, d.lgs. 5/2006 cit.

[4. Rinvio a leggi speciali] (1).

(1) Art. **abrogato** ex art. 3, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

TITOLO II Del fallimento

CAPO I Della dichiarazione di fallimento

5. Stato d'insolvenza. — L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni [7, 218, 232, n. 2].

6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. (1) — Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore [11, 14], di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero [7].

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Art. così sostituito ex art. 4, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

7. *Iniziativa del pubblico ministero.* (1) — Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Art. così sostituito ex art. 5, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

[8. *Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile*] (1).

(1) Art. **abrogato** ex art. 6, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

9. *Competenza.* — Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (1).

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (2).

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero (2).

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (3).

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 (3).

(1) Art. 43 c.c. (*Domicilio e residenza*). — Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 46 c.c. (*Sede delle persone giuridiche*). — Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

(2) Comma così sostituito ex art. 7, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(3) Comma aggiunto ex art. 7, d.lgs. 5/2006 cit.

9bis. *Disposizioni in materia di incompetenza.* (1) — Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso (2) in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile (3), dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile (4), dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile (4) e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) Art. inserito ex art. 8, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(2) Le parole da «*Il provvedimento*» a «*trasmesso*» così sostituiscono le precedenti «*La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa*» ex art. 2, c. 1, d.lgs. 12-9-2007, n. 169 (cd. «*decreto correttivo*»).

(3) Art. 45 c.p.c. (*Conflitto di competenza*). — Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza.

(4) Art. 50 c.p.c. (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

9ter. Conflitto positivo di competenza. (1) — Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile (2), dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9bis, in quanto compatibile.

(1) V. nota (1) *sub* art. 9bis.

(2) V. nota (3) *sub* art. 9bis.

10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. (1) — Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero (2) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

(1) Art. così sostituito *ex* art. 9, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(2) Le parole «*per il creditore o per il pubblico ministero*» sono state aggiunte *ex* art. 2, c. 2, d.lgs. 12-9-2007, n. 169 (cd. «*decreto correttivo*»).

11. Fallimento dell'imprenditore defunto. — L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio (1); l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (2).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile (3).

(1) Art. 484 c.c. (*Accettazione col beneficio d'inventario*). — L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal

cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

(2) Comma così sostituito ex art. 10, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(3) Art. 512 c.c. (*Oggetto della separazione*). — La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata a preferenza dei creditori dell'erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

12. Morte del fallito. — Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (1).

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile (2), la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile (3) nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice (4).

(1) V. nota (1) *sub art.* 11.

(2) Art. 528 c.c. (*Nomina del curatore*). — Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

(3) Art. 641 c.c. (*Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia*). — Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

(4) Art. 642 c.c. (*Persone a cui spetta l'amministrazione*). — L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

[13. *Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti*] (1).

(1) Art. **abrogato** ex art. 11, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

14. *Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento.* (1) — L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili (2) e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (3), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto [220].

(1) Art. così sostituito ex art. 12, d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*).

(2) Art. 2214 c.c. (*Libri obbligatori e altre scritture contabili*). — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

(3) Le parole «*tre esercizi*» così sostituiscono le precedenti «*tre anni*» ex art. 2, c. 3, d.lgs. 12-9-2007, n. 169 (cd. «*decreto correttivo*»).

15. *Procedimento per la dichiarazione di fallimento.* (1) — Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale